



**N. 7/2021 CONC**



**TRIBUNALE DI SALERNO**

**TERZA SEZIONE CIVILE - FALLIMENTARE**

**IL COLLEGIO**

Dottor Andrea Ferraiuolo

Presidente

dott. Calvagno D'Achille Vincenzo

Giudice

Dott.ssa Francesca Sicilia

Giudice rel.

**PRONUNCIA IL SEGUENTE:**

**DECRETO**

NEL PROCEDIMENTO 7/2021 CONC

promosso con ricorso ex art.161 VI co. depositato in data 7.10.2021 da:

per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale per Farmacia dott. Giuseppe Pugliese di Pugliese Pasquale & C." sas, C.f. e P.Iva n. 04898580651, in persona del socio e legale rappresentante pro tempore, dr. Pasquale Pugliese, con sede legale in Fisciano (SA), alla via Adamo Fortunato n. 53, CAP 84084, rappresentata e difesa dall' Avv. Angelo De Nicolais,

ha pronunciato il seguente decreto:

**DECRETO**

CONSIDERATO che con il predetto ricorso ex art.161 VI co. la proponente ha formulato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 l.f. entro il termine di 60 gg;

dato atto che con decreto del 16.9.2021 il Tribunale di Nocera Inferiore ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Salerno stante la pendenza della procedura fallimentare avente ad oggetto dichiarazione di fallimento in estensione proposto dal fallimento ALFA OSSISENO SRL anche nei suoi confronti;

rilevato che con decreto del 11.3.2022 del Tribunale di Salerno nei procedimenti riuniti n. Proc. RG 81.2021, 82/21, 83/21, 84/21 ed 85/21 non si è proceduto riunione ex art 273 c.p.c. delle singole domande di concordato preventivo con la procedura prefallimentare avente ad oggetto dichiarazione di fallimento in estensione proposto dal fallimento ALFA OSSISENO SRL nei confronti della super società di fatto non accertata, inerendo invece i singoli concordati alle singole società;

rilevato, inoltre, che con decreto del 11.3.2022 del Tribunale di Salerno nei procedimenti riuniti n. Proc. RG 81.2021, 82/21, 83/21, 84/21 ed 85/21 è stato rigettato il ricorso di fallimento proposto dal FALLIMENTO ALFA OSSIGENO Srl., c.f. 02577530658, dichiarato con sentenza n. 45/2020 del 09.01.2020 del tribunale di Salerno,

pubblicata al registro delle imprese in data 24.11.2020, in persona dei curatori, dott. Tommaso Nigro e dott.ssa Nerina Gaeta nei confronti di GAS PRODUCTION SRL, c.f. 13882191003, con sede in Rieti, alla via Maestri del lavoro, ALFA SRL, c.f. 03654270655, con sede in Salerno, alla via Francesco Crispi, 1/7, ALFA IMMOBILIARE SRL, c.f. 02577530658, con sede in Fisciano, alla via delle Industrie, FARMACIA DOTT. GIUSEPPE PUGLIESE DI PUGLIESE PASQUALE SAS, c.f. 04898580651, con sede in Fisciano, alla via Adamo Fortunato, 53, PUGLIESE PASQUALE, c.f. PGLPQL55D23H703G; ritenuta la competenza a decidere del Tribunale di Salerno ai sensi dell'art 5 c.p.c. e del principio ad esso immanente della *cd perpetuatio iurisdictionis*, in base al quale la competenza del giudice si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, cosicché eventuali modificazioni dello stato medesimo non determinano spostamenti della giurisdizione o della competenza in capo ad altro giudice. Sia le modifiche normative che gli eventuali mutamenti dello stato di fatto intervenuti nel corso del processo non acquistano rilievo rispetto al processo già pendente; preso atto della pacifica qualità di imprenditore commerciale della società istante e rilevata la sua idoneità ad accedere alla procedura di concordato preventivo in presenza dei requisiti dimensionali prescritti e dello stato di crisi;

tenuto conto che la società ha allegato al ricorso tra i vari documenti la visura camerale, i bilanci nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ritenuto che con decreto del 14.3.2022 il Collegio ha concesso il ex art. 162, comma 1, LF, termine di giorni quindici, decorrente dalla

comunicazione del presente provvedimento, per il deposito della documentazione indicata nel predetto decreto;

rilevato che in data 28.3.2022 la società istante ha depositato la seguente documentazione richiesta:

-Delibera per notar Capone del 29/6/2021,

-Delibera-Verbale assembleare per la domanda di pre-concordato in bianco della società proponente, datata 25/06/2021 debitamente sottoscritta ed autenticata,

-Visura della Camera di Commercio di Salerno datata 16/3/22 che, a pag.6, rileva la nota di iscrizione del 28/7/21 della delibera per notar Capone –rep. 101335 - ed a pag. 5 rileva la trascrizione della proposta di concordato iscritta presso registro imprese in data 8/10/202 ,

-Dichiarazione ex art. 161 L.F. del 19/9/21, sottoscritta ed autenticata;

valutato che è non pendente procedimento per la declaratoria di fallimento;

considerato che, ai sensi dell'art.161 VIII co. 1.f., il termine fissato ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' compreso fra sessanta e centoventi giorni ed e' prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni;

ritenuto, di invitare la parte ove intenda chiedere la proroga prima della scadenza ad inoltrare la richiesta all'ufficio entro la data del 15.7.2022,

### **PQM**

(1). ammette alla procedura di concordato preventivo la predetta

ricorrente;

- (2). concede alla ricorrente un termine sino al 6.8.2022 per il deposito di una proposta definitiva di concordato preventivo, con piano e documentazione completa ai sensi dell'art. 161, commi 2 e 3, LF, o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti, precisando che l'elenco nominativo dei creditori, oltre all'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione dovrà contenere anche l'indirizzo PEC dei creditori medesimi;
- (3). Nomina Giudice Delegato la dr.ssa Francesca Sicilia;
- (4). Nomina Commissario Giudiziale il dott. Antonio Morese al quale affida sin d'ora il compito di vigilare sull'attività svolta dalla società ricorrente fino alla scadenza del termine e di comunicare eventuali fatti costituenti violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 LF;
- (5). Dispone che la società ricorrente depositi, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto, la somma di € 10.000,00 per le spese dell'attuale fase della procedura;
- (6). Dispone che il debitore riferisca con cadenza mensile, sotto il controllo e la supervisione del Commissario Giudiziale, sulla gestione finanziaria dell'impresa e sulle singole operazioni gestionali e negoziali compiute in pendenza del termine (con indicazione delle giacenze di cassa e variazioni di mercato);
- (7). Dispone che con la medesima cadenza la società debitrice riferisca sulle attività compiute per la predisposizione della proposta e del piano, e depositi, con analoga periodicità mensile, una situazione finanziaria dell'impresa;
- (8). Avverte la società debitrice che dopo la presentazione del ricorso può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione, solo previa autorizzazione del Tribunale, il quale si riserva la possibilità di assumere informazioni;

- (9). Dispone, se non già adempiuto dalla cancelleria, la pubblicazione della domanda nel registro delle imprese e la trasmissione al P.M., nonché, entro il giorno successivo al deposito, la pubblicazione nel registro delle Imprese della situazione finanziaria dell'impresa esposta mensilmente del debitore.
- (10). Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

IN SALERNO IL GIORNO 30/03/2022

IL PRESIDENTE  
DOTT. ANDREA FERRAIUOLO

Il Giudice relatore

Dott.ssa Francesca Sicilia